



COMUNE DI CERVETERI

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI

Adottato con deliberazione G.C. n. 112 del 08.09.2023

Approvato con deliberazione C.C. n. 52 del 13.09.2023

Modificato con deliberazione di C.C. n. 16 del 09.04.2024

Con l'approvazione del seguente Regolamento è abrogato il precedente "Regolamento Comunale sulle modalità di elezione e funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 2/2009.

Sommario

PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ	4
Art. 1 oggetto	4
Art. 2 attività	4
Art. 3 materie per funzioni consultive e propositive.....	4
Art. 4 funzioni consultive	5
Art. 5 funzioni propositive	4
Art. 6 Consultazioni	5
Art. 7 Rendicontazione attività.....	5
PARTE PRIMA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO.....	5
Titolo I – Il Consiglio	5
Art.8 Composizione.....	5
Art.9 Durata.....	5
Art.10 elezioni	5
Art.11 sedute ordinarie e straordinarie	5
Art.12 partecipazione alle sedute	6
Art.13 validità delle sedute	6
Art.14 rappresentatività	6
Titolo II – La Presidenza del Consiglio	6
Art. 15 Prima seduta	6
Art.16 Elezione Presidente.....	6
Art.17 Durata in carica del Presidente e Vicepresidente.....	6
Art.18 Vicepresidente.....	7
Art.19 Funzioni del Presidente	7
Art.20 Rapporti con l'Amministrazione comunale	7
Art.21 Partecipazione di esterni.....	8
Art.22 Provvedimenti.....	8
Titolo III – Regolamento Interno.....	8
Art. 23 Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale	8
Art. 24 Oggetto del Regolamento interno	8
Titolo IV – Dimissioni, Decadenza dei membri e Scioglimento del Consiglio.....	7
Art. 25 Casi di cessazione	7
Art. 26 decadenza	8
Titolo V – Rapporti con il Comune e la Regione Lazio.....	9
Art. 27 Rapporti con il Comune.....	9
Art. 28 Rapporti con la Regione Lazio	8
PARTE SECONDA MODALITÀ DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO	10
Titolo I – Requisiti di eleggibilità.....	10
Art. 29 Elettorato passivo	10

Art. 30 Elettore attivo	9
Titolo II – Espletamento delle operazioni di voto	9
Art. 31 Indizione delle elezioni.....	9
Art. 32 Liste elettorali.....	11
Art. 33 Raccolta candidature.....	11
Art. 34 Seggio elettorale	11
Art. 35 Operazioni di voto	11
Art. 36 Commissione Elettorale comunale	12
Art. 37 Proclamazione degli eletti.....	12
Art. 38 Decisioni in merito alle contestazioni	12
DISPOSIZIONI FINALI	11
Art. 39 Modifiche Regolamento.....	11
Art.40 Entrata in vigore.....	13

PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

Art. 1 oggetto

Il Consiglio Comunale dei Giovani è un organo democratico ed elettivo, di rappresentanza di tutti i giovani tra i 14 ed i 25 anni residenti nel Comune di Cerveteri; promuove la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alla vita sociale, politica e culturale del Paese nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri civici, verso le istituzioni e verso la comunità, nonché dei principi della Repubblica.

Art. 2 attività

Il Consiglio Comunale dei Giovani ha il compito di:

- Promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale
- Facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, dell'attività e delle funzioni dell'ente locale
- Esprimere il proprio punto di vista su tutte le questioni che riguardano il territorio comunale, nell'ambito delle materie previste dal regolamento, con particolare attenzione a quelle di interesse giovanile
- Seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale e ha facoltà di realizzazione nei limiti delle risorse disponibili
- Favorire iniziative di tipo culturale, soprattutto volte a promuovere la conoscenza del patrimonio storico, archeologico, artistico ed enogastronomico del territorio
- Promuovere l'informazione rivolta ai giovani
- Elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni
- Curare i rapporti con l'associazionismo, il volontariato, il mondo della scuola e del lavoro.

Art. 3 materie per funzioni consultive e propositive

Il Consiglio Comunale dei Giovani ha funzioni consultive e propositive in materia di politiche giovanili, o comunque materie che riguardano i giovani o la condizione giovanile; in materia di politica ambientale, sport e tempo libero, rapporti con l'associazionismo e il volontariato, cultura e spettacolo, diritti e doveri dell'infanzia e dei giovani, Pubblica Istruzione e formazione professionale.

Art. 4 funzioni consultive

Il Consiglio Comunale dei Giovani esprime parere preventivo, non vincolante, su tutti gli atti emanati dal Consiglio Comunale, dal Sindaco o dalla Giunta che riguardano le materie previste dall'art. 3 del Regolamento.

L'Amministrazione comunale è tenuta a portare tempestivamente a conoscenza del consiglio il contenuto dei singoli atti che abbiano una relazione con le materie descritte dall'art. 3 del Regolamento. L'Amministrazione comunale ha altresì facoltà di richiedere un parere preventivo non vincolante su tutti gli altri atti che si ritiene debbano essere portati all'attenzione del Consiglio Comunale dei Giovani. Il Consiglio è tenuto ad esprimere il parere, a pena di decadenza.

Art. 5 funzioni propositive

Il Consiglio dei Giovani può presentare proposte di deliberazione al Consiglio Comunale e alla Giunta.

Art. 6 Consultazioni

Il Consiglio dei Giovani adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto.

Art. 7 Rendicontazione attività

Il consiglio dei giovani, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta alla Presidenza della Regione Lazio, al Consiglio Comunale e a tutta la popolazione giovanile una relazione sulla condizione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del Comune, riferita all'anno precedente.

PARTE PRIMA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Titolo I – Il Consiglio

Art.8 Composizione

Il Consiglio Comunale dei Giovani di Cerveteri si compone di quindici membri. È eletto in modo universale e diretto da tutti i cittadini residenti nel Comune di Cerveteri che nel giorno delle elezioni hanno superato i quattordici anni di età e non hanno ancora compiuto il ventiseiesimo anno di età.

Art.9 Durata

Il Consiglio Comunale dei Giovani è eletto per tre anni.

Art.10 Elezioni

Le elezioni del nuovo Consiglio hanno luogo entro settanta giorni dalla fine del precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non sia riunito il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.

Il Sindaco è tenuto a convocare la prima seduta del nuovo Consiglio entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.

Art.11 Sedute ordinarie e straordinarie

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni sei mesi. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente, di un terzo dei suoi componenti, nonché su richiesta motivata del Sindaco.

Art.12 Partecipazione alle sedute

Il Consiglio Comunale dei Giovani esercita le sue funzioni in modo libero ed autonomo.

Le sedute sono pubbliche; il Sindaco, o suo delegato ha diritto, di partecipare, senza diritto di voto alle sedute.

Per la discussione di argomenti di particolare importanza o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare interesse il Presidente, su proposta di almeno un terzo dei membri del consiglio, convoca il consiglio dei giovani in seduta aperta all'intervento dei cittadini singoli e associati, rappresentanti di Enti pubblici e di organismi di partecipazione.

Nelle adunanze di cui al presente comma è consentito l'intervento alla discussione degli invitati e del pubblico.

Art.13 Validità delle sedute

Le sedute del Consiglio non sono valide se non è presente almeno la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art.14 Rappresentatività

Ogni membro del Consiglio Comunale dei Giovani rappresenta la comunità giovanile del Comune di Cerveteri ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. I membri del Consiglio non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Titolo II – La Presidenza del Consiglio

Art. 15 Prima seduta

Il Consiglio Comunale dei Giovani nella prima seduta procede alla convalida degli eletti ed elegge fra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente. Finché non sia eletto il Presidente, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano d'età.

Art.16 Elezione Presidente

L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio.

Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Il Presidente del Consiglio entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione e la seduta prosegue per l'elezione, con le stesse modalità, del Vicepresidente.

Art.17 Durata in carica del Presidente e Vicepresidente

Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Nei confronti del Presidente, almeno cinque membri del Consiglio, possono presentare motivata mozione di sfiducia. Il Consigliere più anziano convoca e presiede il Consiglio entro quindici giorni dalla data di presentazione della mozione e viene approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.

In caso di approvazione della mozione si procede all'elezione di un nuovo presidente e di un nuovo Vicepresidente nelle modalità descritte dall'articolo 16.

Art.18 Vicepresidente

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni o qualunque altra causa di vacanza dell'ufficio del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione di un nuovo Presidente.

Art.19 Funzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale dei Giovani e ne assicura l'esercizio delle funzioni.

Inoltre il Presidente ha il compito di:

- Convocare, presiedere e coordinare l'assemblea, provvedendo al suo regolare svolgimento, moderando la discussione degli argomenti, garantendo il dibattito democratico e la pluralità di espressione all'interno del Consiglio. Inoltre, determina l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato
- Assicurare l'osservanza del presente regolamento
- Curare la programmazione dell'attività del Consiglio e il calendario delle sue riunioni, nonché dell'ordine del giorno delle singole assemblee
- Adottare i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'organo

- Redigere, avvalendosi anche della collaborazione degli altri membri del Consiglio, la relazione annuale dei giovani nel Comune da presentare al Consiglio Comunale
- Nominare per ciascuna seduta un segretario verbalizzante, scelto a rotazione tra i componenti del Consiglio Comunale dei Giovani.

Art.20 Rapporti con l'Amministrazione comunale

Il Presidente assicura il collegamento e la collaborazione tra il Consiglio Comunale dei Giovani e l'amministrazione Comunale.

Il Presidente, o suo delegato, ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale quando gli argomenti da discutere rientrano fra le materie descritte dall'art. 3 del presente Regolamento, o comunque quando sia espressamente convocato dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale.

I rapporti con la Giunta Comunale sono disciplinati dall'art. 27 del presente Regolamento.

Art.21 Partecipazione di esterni

Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, può invitare alle sedute funzionari del Comune o di altri Enti pubblici, consulenti e professionisti, incaricati di progettazione o studi per conto del Comune o altri Enti per fornire illustrazioni o chiarimenti.

Art.22 Provvedimenti

Il Presidente firma gli atti e le deliberazioni del Consiglio e provvedono a trasmetterli al Sindaco, alla Giunta o al Consiglio Comunale.

Insieme al Consigliere incaricato firmano inoltre il verbale della seduta del Consiglio.

Titolo III – Regolamento Interno

Art. 23 Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale

Il Consiglio adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dell'assemblea. Dopo l'approvazione viene trasmesso alla Giunta comunale.

Le norme del regolamento non sono effettive finché non vengono approvate dalla Giunta comunale. Tale procedura va seguita anche per le successive modifiche al regolamento *...e finché non sia adottato un proprio regolamento i lavori dell'assemblea si svolgono secondo le procedure del Regolamento del Consiglio Comunale di Cerveteri.*

Art. 24 Oggetto del Regolamento interno

Il regolamento interno disciplina quanto non previsto dal presente Regolamento per quanto riguarda l'articolazione interna, gli organi e il loro funzionamento.

Fino all'approvazione della normativa interna il consiglio applica, per lo svolgimento delle sedute, le norme in vigore per la correlativa attività del Consiglio Comunale, in quanto applicabili.

Titolo IV – Dimissioni, Decadenza dei membri e Scioglimento del Consiglio

Art. 25 Casi di cessazione

I membri del Consiglio Comunale dei Giovani cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza.

Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto *al Presidente.*

La decadenza si verifica, previa notifica all'interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Regolamento per le elezioni del Consiglio.

La decadenza si verifica, inoltre, per l'assenza ingiustificata a tre sedute *ordinarie* consecutive. Non costituisce causa di decadenza il compimento del ventiseiesimo anno di età nel corso del mandato.

Art. 26 Decadenza

La decadenza da membro del Consiglio dei Giovani è dichiarata dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In ogni caso di cessazione dalla carica i membri del consiglio vengono surrogati dai candidati non eletti della stessa lista che hanno riportato il maggior numero di voti.

Titolo V – Rapporti con il Comune e la Regione Lazio

Art. 27 Rapporti con il Comune

L'Amministrazione comunale:

- Trasmette periodicamente e in via preventiva al Consiglio dei Giovani copia degli atti riguardanti direttamente o indirettamente le materie previste dall'articolo 3 del Regolamento, che il Comune intende realizzare nell'adempimento delle proprie funzioni amministrative, al fine dell'espressione del relativo parere obbligatorio, ma non vincolante.

- Invita in maniera permanente una delegazione di cinque consiglieri dei giovani, eletti, anche a rotazione, all'interno del Consiglio dei Giovani stesso, alle sedute del Consiglio Comunale;
- Permette, in armonia con l'articolo 21 del presente Regolamento, al Presidente del Consiglio dei Giovani di partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale.

- Consente l'utilizzo della Sala consiliare per le adunanze del Consiglio dei Giovani

- Individua, compatibilmente con la disponibilità di strutture in uso all'amministrazione comunale, locali idonei ed autonomi da concedere in uso al consiglio dei giovani, al fine di assicurare al consiglio una funzionalità piena e permanente.

Art. 28 Rapporti con la Regione Lazio

La Presidenza della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 20/2007 e in qualità di organo terzo rispetto ai consigli e all'Amministrazione comunale svolge funzioni di garanzia sul corretto andamento delle attività del Consiglio e dell'applicazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.

In particolare la Presidenza della Regione Lazio, per il tramite delle competenti strutture "Politiche in favore dei giovani" e "Osservatori e servizi per la cittadinanza":

- Coordina e sovrintende alle attività inerenti allo svolgimento in una unica data delle consultazioni elettorali dei consigli

- Provvede alla effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi, disponendo l'eventuale revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate

- Coordina la "Rete regionale dei consigli comunali sovracomunali e municipali dei giovani" istituita presso il competente Assessorato

- Cura la direzione della newsletter multimediale dei consigli avente periodicità quindicinale e la registrazione di una testata unica regionale denominata "Parola ai giovani" avente periodicità mensile, tale da consentire la pubblicazione, come edizioni locali della testata stessa, dei relativi giornalini realizzati dai singoli consigli dei giovani

- Convoca periodicamente e coordina la riunione dei presidenti dei consigli dei giovani, articolata eventualmente anche per ambiti provinciali
- Promuove annualmente l'organizzazione del "meeting" dei Consigli dei Giovani sul territorio regionale
- Cura lo svolgimento e l'attuazione dei programmi di scambio tra i consigli dei giovani e le altre realtà italiane ed europee
- Intrattiene i necessari rapporti con le Amministrazioni comunali al fine di assicurare l'ottimale espletamento delle attività del Consiglio dei Giovani
- Svolge ogni altra attività e azione di impulso finalizzata all'attuazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.

PARTE SECONDA MODALITÀ DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO

Titolo I – Requisiti di eleggibilità

Art. 29 Elettore passivo

Sono eleggibili a Consigliere Comunale dei Giovani tutti coloro che nel giorno delle elezioni sono in possesso dei seguenti requisiti:

- I giovani residenti nel Comune di Cerveteri
- Hanno compiuto il quattordicesimo anno di età
- Non hanno ancora compiuto il ventiseiesimo anno di età
- Non hanno riportato condanne penali né hanno procedimenti penali in corso.

L'esistenza dei requisiti richiesti viene dichiarata con un'autocertificazione presentata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale per i minorenni oppure presentata direttamente dal candidato per i maggiorenni.

L'assenza di anche uno solo dei requisiti di cui al primo comma, determina, in caso di elezione, l'immediata decadenza dal ruolo di Consigliere Comunale dei Giovani.

Non possono essere eletti membri del Consiglio Comunale dei Giovani, coloro che ricoprono carica di Consigliere Comunale presso il Comune di Cerveteri, o comunque presso altre amministrazioni.

Art. 30 Elettore attivo

Sono elettori tutti coloro che sono eleggibili alla carica di Consigliere Comunale dei Giovani.

Titolo II – Espletamento delle operazioni di voto

Art. 31 Indizione delle elezioni

Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della Commissione elettorale comunale, come previsto al successivo art. 37, e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.

Nello stesso atto determina la data delle consultazioni, i seggi elettorali e l'orario di apertura e chiusura dei seggi stessi.

Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai giovani interessati con ogni mezzo idoneo.

Art. 32 Liste elettorali

L'elezione dei membri del Consiglio dei Giovani avviene sulla base di liste elettorali.

Le liste devono essere presentate in Comune presso l'Ufficio Elettorale a pena di inammissibilità entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.

Le liste devono necessariamente indicare il simbolo e la denominazione della lista e cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista. *Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati e devono comprendere un numero di candidati minimo di 10 e massimo di 15.*

Alle liste presentate è assegnato un numero scaturito dal sorteggio effettuato dall'apposita commissione elettorale.

Art. 33 Raccolta candidature

I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in comitato, devono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno venti firme di aventi diritto al voto.

Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.

Ciascun candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica, *corredata di autocertificazione di cui all'articolo 29 del regolamento*, pena l'esclusione dalla lista.

Art. 34 Seggio elettorale

Il seggio elettorale si compone da un Presidente e da due membri. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti due componenti. I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione elettorale.

A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.

Art. 35 Operazioni di voto

Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del Consiglio dei Giovani si svolgono nell'arco di un solo giorno.

Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un documento di identità in corso di validità.

La scheda elettorale, preparata dall'ufficio elettorale, reca i simboli delle liste e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

Gli elettori possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e due voti di preferenza, all'interno della stessa lista, scrivendo nello spazio preposto il nome e/o il numero corrispondente al candidato: *l'espressione di due preferenze, deve riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza* Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso si conteggia solo per la lista; nel caso venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista.

La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.

Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi oppure il giorno successivo.

Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

Art. 36 Commissione Elettorale comunale

La Commissione Elettorale è formata dal Sindaco o suo delegato, che presiede la commissione, dal Segretario Generale/Direttore o funzionario appositamente delegato e dal Responsabile dei Servizi Demografici o altro funzionario.

La Commissione Elettorale:

- Decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto
- Verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature
- Procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive
- Risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale
- Raccoglie i dati provenienti dai seggi
- Proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.

Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti e le sue decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.

Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro dieci giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

Art. 37 Proclamazione degli eletti

La Commissione Elettorale, effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti, applicando il sistema proporzionale per voti di lista e calcolando il relativo quoziente elettorale di ciascuna liste presentata.

Art. 38 Decisioni in merito alle contestazioni

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di elezioni e comunque in ogni caso di contenzioso o ricorso, ogni decisione è definitivamente rimessa alla Commissione elettorale di cui all'articolo 36 d'intesa con la competente struttura "Politiche in favore dei giovani" della Presidenza della Regione Lazio.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 Modifiche Regolamento

Il Consiglio Comunale dei giovani può avanzare proposte di modifica e/o integrazione al presente Regolamento che devono essere approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assemblea. Le proposte di modifica vengono poi trasmesse al Consiglio Comunale che può respingerle o approvarle a maggioranza assoluta.

Art. 40 Entrata in vigore del Regolamento

Con l'approvazione del seguente Regolamento è abrogato il precedente "Regolamento Comunale sulle modalità di elezione e funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 2/2009 e tutte le altre disposizioni precedentemente approvate.

Ai sensi dell'art. 64 comma 3 dello Statuto vigente, il presente Regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio prevista per quindici giorni consecutivi.

